



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini  
dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Alfredo De Leonardis	Giudice
Giulia La Malfa	Giudice rel.

letto il ricorso depositato in data 17/10/2019;  
a scioglimento della riserva assunta in data 24/03/2021;  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa  
da

e

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. VASSALLO TERESA dal quale è rappr.ta e difesa  
in virtù di procura a margine del ricorso,

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE,**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**



## OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

Okoduwa Edith ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui la Commissione Territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale. Ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del diritto a permanere sul territorio per gravi ragioni di carattere umanitario.

La parte resistente si è costituita in data 28 febbraio 2020, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Il PM ha concluso per l'assenza di cause ostative ex artt. 10, 12 e 16 d.lgs. n. 251/2007.

### 1. *La prima domanda di protezione, decisione della Commissione e del Tribunale di Brescia.*

La ricorrente ha riferito in sede di prima audizione di essere cittadina nigeriana, di essere nata e vissuta a Uromi, in Edo State; di aver un giorno provocato accidentalmente un'esplosione e un incendio nella casa in cui viveva in affitto e di essere stata per questo aggredita dal padrone di casa, il quale ha minacciato di ucciderla qualora non avesse provveduto a riparare al danno entro due mesi; di non aver sporto denuncia e di essere andata a vivere a casa di un'amica, dove un giorno sono arrivati degli uomini, presumibilmente mandati dall'ex proprietario di casa, che le hanno aggredite, violentate e poi caricate in automobile; che sono riuscite a fuggire e hanno chiesto aiuto alla sorella dell'amica, la quale però le ha fatte portare a loro insaputa in Libia, da un uomo a cui le aveva vendute; di aver trascorso sette mesi in una casa con molte altre persone, dove ha subito percosse e maltrattamenti continui; di essere poi riuscita a fuggire e aiutata da un passante ad imbarcarsi per l'Italia, senza pagare il viaggio; di essere in contatto con la madre e i fratelli rimasti in Nigeria al villaggio di Ewoyi, i quali non hanno avuto problemi legati alla vicenda dell'incendio da lei accidentalmente provocato; di non poter tornare in Nigeria perché teme che l'ex proprietario di casa uccida lei e i suoi familiari.

La prima domanda di protezione internazionale è stata rigettata con provvedimento del 19/10/2017; contro tale decisione è stato proposto ricorso davanti al Tribunale di Brescia, che con decreto del 12/06/2018 emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 18851/2017 ha confermato la decisione della Commissione Territoriale.

### 2. *La domanda reiterata di protezione e decisione della Commissione.*



## PDF Eraser Free

La richiedente ha reiterato la domanda di protezione internazionale il 17/12/2018, rappresentando di aver svolto dei colloqui con la referente per il progetto ALBA per la valutazione ed emersione di una situazione di potenziale vittima di tratta e grave sfruttamento, al fine di far emergere le esperienze vissute. Ha inoltre esposto di essere stata ospitata dal 3.09.2015 presso una Famiglia dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, e di aver lasciato la casa dopo cinque giorni in seguito ad una telefonata ricevuta; dopo ulteriori quattro giorni ha fatto spontaneamente ritorno alla Comunità, raccontando di aver trascorso i giorni dell'assenza in una connection house, dalla quale è fuggita poiché non aveva intenzione di prostituirsi. Inoltre dalla relazione intrapresa con il connazionale

è nato un figlio maschio di nome

La Commissione ha dichiarato la domanda inammissibile, rilevando che la richiedente non aveva addotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine tali da fondare un timore di persecuzione o di un danno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio rispetto a quelli che sono già stati oggetto di valutazione della Commissione.

### *3. L'audizione dinanzi al Tribunale.*

Davanti al Collegio, che ha ritenuto di disporre l'audizione personale della richiedente, la cittadina nigeriana ha approfondito le tematiche emerse nel corso dei colloqui con la referente per il progetto ALBA, rappresentando che in Libia, dove era rinchiusa presso una connection house, è stata costretta a prostituirsi e di essere riuscita a fuggire durante una rivolta. Ha riferito che il viaggio era stato organizzato da delle persone inviate dalla sorella di una sua amica per prelevarle e condurle in Libia e che durante il percorso non era loro consentito di separarsi, in quanto erano costantemente controllate. Ha poi riferito di aver lasciato la Libia grazie all'aiuto di delle persone che le hanno prestato i soldi necessari per il viaggio, con l'impegno di restituirli una volta in Italia.

### *4. L'esame del ricorso: domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.*

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 25/2008, nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale per lo straniero è ammissibile la reiterazione della domanda quando vengano adottati nuovi elementi. Quanto alla nozione di «nuovi elementi», la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i medesimi possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente Commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 del d.lgs. citato (cfr. Cass., 9 luglio 2019, n. 18440).



## PDF Eraser Free

Nella fattispecie pertanto la reiterazione della domanda era certamente ammissibile in quanto fondata su

“nuovi elementi” rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale. Invero, la richiedente ha allegato di aver svolto colloqui con la referente per il progetto ALBA (valutazione ed emersione di una situazione di potenziale vittima di tratta e grave sfruttamento) che hanno consentito di far emergere le esperienze realmente vissute. In particolare, in tale sede, la richiedente ha per la prima volta spiegato di essere stata trattenuta in una connection house in Libia, dove per circa sei mesi è stata costretta a prostituirsi, come poi confermato davanti al Tribunale.

Deve inoltre evidenziarsi che non si ravvisano profili di inammissibilità in conseguenza della tardiva allegazione delle nuove circostanze, tenuto conto della naturale ritrosia delle donne vittime di tratta a narrare degli aspetti più intimi e delicati del proprio vissuto, le cui difficoltà possono plausibilmente giustificarsi in ragione del timore di esporsi a giudizi e dell'evidente disagio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica. Sul punto, si rende opportuno richiamare le “Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale” elaborate dall'UNHCR, laddove si evidenzia che “il controllo serrato, seppur talvolta a distanza, da parte dei trafficanti costituisce il primo motivo per cui le vittime non riescono a chiedere aiuto e a sottrarsi all'assoggettamento cui sono costrette. Ulteriori ostacoli derivano dal timore che molte persone nutrono in merito alle conseguenze di un'eventuale ribellione, dalla scarsa percezione di alcune di loro circa il proprio status di vittime, nonché da possibili sentimenti di “gratitudine” nei confronti di chi ha comunque permesso loro di lasciare il paese di origine. A ciò si aggiungono le difficoltà di coloro che hanno subito violenze fisiche, psicologiche o sessuali nel raccontare il proprio vissuto, per pudore, senso di colpa o anche per l'impatto distorsivo del trauma sul normale funzionamento della memoria”( [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf)).

Tanto premesso, venendo al merito della domanda di protezione, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato [...] i principi che regolano l'onere della prova, incumbente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario,



## PDF Eraser Free

*l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria*", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero [...] rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Tanto premesso, i fatti riferiti dalla ricorrente, verosimili e coerenti, mostrano che la stessa è stata vittima di tratta e sono compatibili con il quadro generale della situazione descritto dalle fonti internazionali più accreditate, che rilevano come le donne soggette a traffico sessuale sono in particolare quelle che si trovano in condizioni di elevata vulnerabilità, derivante dall'appartenenza ad un gruppo sociale svantaggiato, dal livello di istruzione e dalla giovane età.

La tratta delle donne costituisce atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la sua specifica riferibilità alla persona della richiedente, come nel caso di specie, costituisce il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.

Fenomeno strettamente connesso alla appartenenza ad un determinato genere, tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

Come nel caso di specie, "la maggior parte delle vittime di tratta viene da Benin City, capitale dello stato di Edo oppure dai villaggi vicini. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state



## PDF Eraser Free

*portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City*". Ne consegue che l'appartenenza della donna ad un determinato genere e la provenienza da un gruppo sociale basso, che ne determina la particolare vulnerabilità, sono due degli elementi che maggiormente contribuiscono al della tratta delle donne nigeriane, rientranti nella locuzione specifica "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" contenuta nella Convenzione di Ginevra, che sancisce tale appartenenza come uno dei motivi di persecuzione che danno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

*"Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...]I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...].*

*Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo"* (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali" al punto 1.4 profili delle donne trafficate).

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: *"Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti [...]"*. *"In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]"*. (v. rapporto EASO cit.)

*"Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ..."* (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of



## PDF Eraser Free

women, October 2015 (available at ecoi.net) [http://www.ecoi.net/file\\_upload/90\\_1445949766\\_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf](http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf)).

Dai fatti riferiti dalla richiedente, riguardanti, nello specifico, la provenienza da una famiglia indigente e l'assenza di istruzione, emergono molti elementi che inducono verosimilmente a ritenere che la stessa sia stata vittima di tratta, essendo presenti tutti gli indici sopra esplicitati.

Il racconto, dettagliato e coerente con le fonti internazionali consultate, deve, pertanto, ritenersi del tutto credibile.

Invero, ai sensi dell'art. 5, lett. c, d.lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013).

Sebbene, infatti, il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, tali misure, considerata anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non sono risultate idonee a scongiurare il fenomeno rappresentato ed il rischio ad esso connesso, stante anche la generalizzata corruzione delle forze di polizia del paese.

\*\*\*

La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato importa l'assorbimento delle domane formulate in via subordinata dal ricorrente.

Il ricorso andrà pertanto accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte ricorrente come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori stabiliti con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione delle fasi istruttoria e decisorie che non si sono svolte, essendosi il procedimento concluso in un'unica udienza, sulla base delle argomentazioni di cui al ricorso e in assenza di specifiche eccezioni da parte dell'amministrazione, in applicazione dei valori minimi in ragione della limitata attività processuale espletata e dell'assenza di questioni di fatto o di diritto.

**P.Q.M.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss.



# PDF Eraser Free

Del D.Lgs n. 251/07;

- condanna la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale a rifondere a \_\_\_\_\_ le spese del presente giudizio che determina nella misura di € 1.384,00 per compensi professionali, oltre IVA, CA e rimborso ex art. 2 f.m. n. 55/2014;

- manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia il presente decreto.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021.

Il Presidente  
Mariarosa Pipponzi

